



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Guasti alle Macchine

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
Glossario	pag. 3
Condizioni generali di contratto	pag. 4

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurazione

il contratto di assicurazione

Polizza

il documento che prova l'assicurazione

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società

l'impresa assicuratrice

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Condizioni generali di assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 CC.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 7 - Proroga della polizza

Ai sensi dell'art.1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta

(60) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga. .

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente e mediazione obbligatoria

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione A: Assicurazione “Tutti i rischi”

Norme che regolano l’assicurazione “Tutti i rischi”

Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 12 – Delimitazione dell’assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento o demolizione;
- b) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- c) causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
- e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti: all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- l) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

n) derivanti da sinistri, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni successiva circostanza di sinistri:

1. radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare c/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare.
2. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari
3. qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva.
4. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato.
5. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sezione B: Assicurazione di solo Fenomeno elettrico

Norme che regolano l'assicurazione di solo Fenomeno elettrico

Art. 13 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Art. 14 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- b) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- c) causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- e) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- f) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine,

- corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- g) a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) derivanti da sinistri, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni successiva circostanza di sinistri:
1. radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare c/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare.
 2. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari
 3. qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva.
 4. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato.
 5. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Norme che regolano la sezione A) e B)

Art. 15 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno , ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 CC.;
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telefax;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 16 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si

accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.19;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art.19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 19 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), difalcato dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro;

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), difalcato dell'importo stimato come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 20 - Valore assicurabile — Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 21- Franchigia e/o Scoperto

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro dell'importo precisato in polizza.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. 23 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 24- Titorità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, semprechè non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 12d), o 14c).

Art. 27 - Facoltà della Società di modificare il Premio in corso di polizza conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, la Società ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata dal Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Art. 28 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano. In tal caso la Società trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 29 - Adeguamento del premio e delle garanzie

Qualora in polizza sia indicato l'indice iniziale, le somme assicurate, i massimali assicurati, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali assicurati, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell'Impresa di rinunciare all'aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l'Impresa proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Mancando l'accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

La presente condizione non è comunque operante:

- in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.

1 - Danni ai magli

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli.

2 - Danni ai frantoi, frangizolle e mulini in genere

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere.

3 - Danni alle macchine per produzione di carta e cartone

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta o cartone.

4 - Danni agli scardassi

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

A parziale deroga dell'art. 19 delle C.G.A. , l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

5 - Danni ai forni

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

6 - Danni alle turbine a gas

A parziale deroga dell'art.19 delle C.G.A., in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

7 - Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti

In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto, a parziale deroga dell'art. 19 delle C.G.A., l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

8 - Danni ai nastri trasportatori non metallici

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'art. 19 delle C.G.A. , l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

9 - Trasformatori ed alternatori

A parziale deroga dell'art.19 delle C.G.A., in caso di danno a trasformatori e ad alternatori , che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio , oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

10 - Elettropompe sommerse

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli , tenendo

anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice :

- a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

11 - Revisione di impianti di turbine a vapore

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

12 - Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 kW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione della turbina completamente aperta.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, l'ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

13 - Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 kW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 kW in esecuzione a 4 o più poli

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

14 - Revisione di motori in cc. con potenza superiore a 375 kW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mullini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

15 - Posabinari e simili

A parziale deroga dell'art. 11 delle C.G.A., la garanzia viene limitata ai danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati dall'urto o deragliamento provocato da locomotive, locomotori, carri, carrelli e rotabili in genere, nonché da ostacoli fissi e mobili presenti sulla rete ferroviaria delle FF.SS. e di altre Società private, nell'ambito del territorio nazionale.

A deroga dell'art. 21 delle C.G.A., in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di Euro 1.032,91.

16 - Esercizio stagionale

Il premio di polizza prevede uno sconto percentuale per esercizio stagionale limitato che il Contraente o l'Assicurato si riserva di modificare preventivamente a mezzo lettera raccomandata. Nel rimanente periodo assicurato la garanzia è prestata unicamente per i danni derivanti da eventi naturali non esclusi dalle condizioni di polizza od avvenuti in occasione delle operazioni di manutenzione per la buona conservazione delle cose assicurate.

17 - Franchigia per l'assicurazione di solo fenomeno elettrico

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia pari al 5% del costo di rimpiazzo a nuovo della macchina o impianto danneggiato, con il minimo di Euro 258,23 ed il massimo di Euro 2.582,28.

I motori elettrici a servizio di macchine o impianti sono considerati - ai fini dell'applicazione della franchigia - come singole macchine ed in caso di sinistro la franchigia per detti motori è fissata nel 10% del costo di rimpiazzo a nuovo del motore colpito da sinistro, fermi il limite minimo e massimo sopraindicati.

Se più macchine o impianti sono colpiti dallo stesso sinistro è dedotta solo la maggiore delle franchigie afferenti le singole cose.

Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate)

A - Cose ad impiego mobile

A parziale deroga dell'art.12, commi a) ed l), delle C.G.A., la garanzia viene estesa ai danni derivanti da incendio, inondazione, allagamento, impantanamento, franamento, cedimento del terreno, terremoto.

B - Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

A parziale deroga dell'art.19 penultimo capoverso delle C.G.A., la garanzia viene estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei.

C - Maggiori spese per trasporti aerei

A parziale deroga dell'art.19 penultimo capoverso delle C.G.A., la garanzia viene estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari.

D - Danni da inondazioni, allagamento ed impantanamento nelle centrali idroelettriche

A parziale deroga dell'art.12, comma l) delle C.G.A., la garanzia viene estesa ai danni causati da inondazioni, allagamento ed impantanamento, conseguenti a rottura delle condotte forzate, degli organi di chiusura, delle carcasse delle turbine idrauliche o delle pompe di accumulazione, purché indennizzabili a termini di polizza.

E - Danni ai fabbricati

Fermo il disposto dell'art.12 o dell'art.14 delle C.G.A., la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Questa estensione riguarda esclusivamente i fabbricati situati nel recinto dello stabilimento, indicato in polizza, e viene prestata fino alla concorrenza massima della somma a tale titolo assicurata, senza applicazione del disposto dell' art.1907 C.C.

F - Macchine per cantiere — Trasporto e trasferimento

A parziale deroga dell'art. 12, comma i), delle C.G.A., la garanzia viene estesa ai danni verificatisi in occasione di trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori del luogo di impiego.

G - Macchine per cantiere — Montaggio e smontaggio

A parziale deroga dell'art.12, comma i) o dell'art.14 comma h) delle C.G.A., la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego.

H - Impianti a fune per trasporto pubblico di persone

a) Eventi naturali

A parziale deroga dell'art.12, commi a) ed l), delle C.G.A., la garanzia viene estesa ai danni dovuti all'azione meccanica diretta del fulmine, a franamento, caduta massi, valanga, slavina, effetto della pressione della neve, allagamento e tromba d'aria.

b) Prove di carico e frenatura

A maggior chiarimento dell'art.11 o dell'art.13 delle C.G.A., si precisa che sono

indennizzabili i danni dovuti a prove di carico e frenatura anche se disposte dalle competenti Autorità.

c) Trasporto delle parti di ricambio

La garanzia viene estesa ai danni alle parti di ricambio, destinate a sostituire quelle danneggiate a seguito di un sinistro indennizzabile, durante il loro trasporto dal luogo dello scarico in prossimità dell'impianto al luogo di montaggio, semprechè non esista altra copertura assicurativa per lo stesso rischio.

d) Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

A parziale deroga dell'art. 19, penultimo capoverso delle C.G.A. , la garanzia viene estesa alle maggiori spese per:

- ore straordinarie di lavoro e trasporti a grande velocità;
- trasporti con linee aeree regolari,

fino alla concorrenza della somma a tale titolo assicurata per ogni annualità assicurativa.

e) Funi

A parziale deroga dell'art.12 comma h) delle C.G.A., la garanzia viene estesa alle funi.

f) Degrado d'uso delle funi

A parziale deroga dell'art. 19 delle C.G.A., l'indennizzo, in caso di danno alle funi, tiene conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado è determinato in base alla durata dell'esercizio ed alla riduzione della resistenza iniziale, stabilite per ogni tipo di fune dalle norme ministeriali e relativi regolamenti.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB036505-GUM-EDZ-0119 - GUASTI ALLE MACCHINE